



PARERE MOTIVATO

n. 64 in data 18 maggio 2017

**OGGETTO: COMUNE DI VODO DI CADORE (BL)
RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

La Commissione VAS si è riunita in data 18 maggio 2017 come da nota di convocazione in data 17 maggio 2017 prot. n.193111;

Il Comune di Vodo di Cadore con nota prot. n. 2301 del 24.06.15, acquisita al prot. reg. al n.283903 del 9.07.15, dichiarando che il PAT è stato adottato con DCC n.7 del 2.04.15 ed è stato pubblicato nel BURV n.50 del 22.05.15, ha inviato su supporto informatico la seguente



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

documentazione:

- Relazione tecnica;
- Relazione di progetto;
- Relazione sintetica;
- Norme tecniche;
- Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta delle invariati;
- Carta delle fragilità;
- Carta della trasformabilità;
- Relazione Quadro conoscitivo e banche dati;
- Rapporto Ambientale;
- Carta dell'uso del suolo e delle scelte di piano;
- Sintesi non tecnica;
- Vinca;
- Relazione Agronomica;
- Carta della copertura del suolo agricolo;
- SAU;
- Relazione Geologica;
- Carta litologica;
- Carta idrogeologica;
- Carta geomorfologica;
- Valutazione di Compatibilità geologica;
- Valutazione di Compatibilità idraulica;
- Tavola delle aree di trasformazione del PAT in relazione al PAI;
- Tavola della rete idraulica;
- Tavola delle aree di trasformazione del PAT;
- Tavola delle proposte di mitigazione.

Con nota n.1081 del 18.01.16, assunta al prot. reg. al n.18580 del 19.01.16, il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo – Segretariato regionale per il Veneto inviava il proprio parere.

Con nota n.2164 del 31.05.16 assunta al prot. reg. al n.213670 del 31.05.16, il Comune di Vodo di Cadore inviava in formato digitale:

- Accordo di pianificazione con la provincia;
- Copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
- Estratto di pubblicazione ne "Il Gazzettino" e nel "Corriere delle Alpi" del 13.05.15;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale nonché di come si è tenuto conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse;
- Copia pubblicazione nel BURV n.50 del 22.05.15;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- elaborato grafico, in scala adeguata, con evidenziato l'uso attuale del territorio relativamente alle tematiche trattate, suddiviso con le relative destinazioni (abitative, produttive, infrastrutture e servizi), quello derivante dalla scelta di Piano nonché l'uso attuale del territorio dei Comuni limitrofi limitatamente alla fascia interessata;



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che è pervenuta n.1 osservazione.

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale consultati, in atti.

VISTA la Relazione Istruttoria Tecnica n. 58/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Vodo di Cadore (BL)
Pratica 3058

Codice SITI NATURA 2000: IT3230017 - Monte Pelmo - Mondeval - Formin; IT3230081 - Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis;

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott. Alessandro Rigoni e dal dott. Cristiano Mastella, acquisito al prot. reg. con nota n. 73107 del 22/02/2017;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il territorio del Comune di Vodo di Cadore (BL);

PRESO ATTO che nello studio di selezione preliminare sono stati esaminati gli effetti determinati dagli artt. 75, 76, 78, 80, 84, 85 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano in argomento;


CONSIDERATO che gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano in argomento non sono stati analizzati;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azione con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "D01.03 -



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Parcheggi e aree di sosta", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G05.09 - Presenza di cancelli, recinzioni", "H02.07 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario", "H02.08 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all'uso del suolo in area urbana", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02.06.02 - Prelievi dalle acque superficiali per l'approvvigionamento idrico pubblico", "J02.07.02 - Prelievi d'acqua dal sottosuolo per l'approvvigionamento idrico pubblico", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi rispetto ai fattori perturbativi individuati non trova completa corrispondenza e coerenza in fonti bibliografiche e non vengono esplicitati i metodi e i dati di base con i quali sono stati definiti e pertanto è un giudizio esperto;

PRESO ATTO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, il piano in argomento interessa i siti IT3230017 - Monte Pelmo - Mondeval - Formin; IT3230081 - Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalla D.G.R. n. 786/2016 e dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E);

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;

PRESO ATTO che dallo studio risultano coinvolti i seguenti habitat di interesse comunitario: 3130 "Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*", 3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*", 4060 "Lande alpine e boreali", 4070* "Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)", 4080 "Boscaglie subartiche di *Salix spp.*", 6150 "Formazioni erbose boreo-alpine silicicole", 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", 6230* "Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)", 6410 "Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)", 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", 6520 "Praterie montane da fieno", 7110* "Torbiera alte attive", 7140 "Torbiera di transizione e instabili", 7230 "Torbiera basse alcaline", 8110 "Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)", 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)", 8210 "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica", 8210 "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica", 8240* "Pavimenti calcarei", 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*", 9140 "Faggeti subalpini dell'Europa centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*", 9150 "Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*", 9180* "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*", 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)", 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)", 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";

RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 4240/2008 nei territori interessati dal piano sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: 3130 "Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*", 4070* "Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)", 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", 6230* "Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)", 6520 "Praterie montane da fieno", 7110* "Torbiera alte attive", 7140 "Torbiera di transizione e instabili", 7230 "Torbiera basse alcaline", 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)", 8210 "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica", 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*", 9150 "Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*", 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

(*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*), 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea (Vaccinio-Piceetea)*", 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua e/o Pinus cembra*";

PRESO ATTO che dallo studio risultano coinvolte le seguenti specie: *Podarcis muralis, Coronella austriaca, Crex crex, Dryocopus martius, Lanius collurio, Pernis apivorus, Bonasa bonasia, Myotis blythii, Eptesicus serotinus, Myotis daubentonii, Tadarida teniotis, Dryomys nitedula*;


RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Cypripedium calceolus, Campanula morettiana, Campanula scheuchzeri, Physoplexis comosa, Vertigo angustior, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Phengaris arion, Euphydryas aurinia, Lopinga achine, Cottus gobio, Salamandra atra, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Vipera ammodytes, Bonasa bonasia, Lagopus mutus, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Alectoris graeca, Pernis apivorus, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Crex crex, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Picus canus, Dryocopus martius, Lanius collurio, Myotis blythii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus serotinus, Tadarida teniotis, Muscardinus avellanarius, Ursus arctos*;

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nel territorio comunale sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "31100 - Bosco di latifoglie", "31111 - Aceri-frassineto con ontano bianco", "31112 - Aceri-frassineto con osteria", "31113 - Aceri-frassineto tipico", "31122 - Alneto di ontano verde", "31141 - Faggeta altimontana", "31144 - Faggeta montana tipica mesalpica", "31211 - Abieteto dei substrati carbonatici", "31213 - Abieteto dei suoli mesici con faggio", "31214 - Abieteto dei suoli mesici tipico", "31231 - Lariceto primitivo", "31232 - Lariceto tipico", "31242 - Pecceta dei substrati carbonatici altimontana", "31249 - Pecceta secondaria montana", "31255 - Pineta di pino silvestre mesalpica tipica", "31256 - Pineta di pino silvestre mesalpica con abete rosso", "31311 - Piceo-faggeto dei suoli mesici", "31312 - Piceo-faggeto dei suoli xerici", "32110 - Malghe", "32120 - Pascoli di pertinenza della malga", "32130 - Pascoli diversi", "32211 - Arbusteto", "32233 - Mugheta microterma", "33200 - Rocce nude falesie e affioramenti", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "33230 - Ghiaioni", "33300 - Area a vegetazione rada", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nella misura in cui non sono coinvolti habitat e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate all'interno delle aree coinvolte;

RITENUTO che per quanto riguarda gli artt. 75, 76, 78, 80, 84, 85 non siano mai occupate superficie riferibili ad habitat e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii., 2009/147/Ce e ss.mm.ii.;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato con gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, sia sempre eseguita la verifica della procedura per la valutazione di incidenza e non siano mai occupate superficie riferibili ad habitat e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii., 2009/147/Ce e ss.mm.ii.;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

PRESO ATTO che nell'attuazione del piano è previsto il sistema infrastrutturale, la viabilità e l'illuminazione;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

RITENUTO che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 75, 76, 78, 80, 84, 85 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;


CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;

2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;


CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce in sede di attuazione del Piano:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
2. che si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
3. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse, anche rispetto alla localizzazione, da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 -

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G05.09 - Presenza di cancelli, recinzioni", "H02.07 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario", "H02.08 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all'uso del suolo in area urbana", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02.06.02 - Prelievi dalle acque superficiali per l'approvvigionamento idrico pubblico", "J02.07.02 - Prelievi d'acqua dal sottosuolo per l'approvvigionamento idrico pubblico", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";
4. che per quanto riguarda gli artt. 75, 76, 78, 80, 84, 85 non siano mai occupate superficie riferibili ad habitat e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii., 2009/147/Ce e ss.mm.ii.;
 5. che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato con gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 sia sempre eseguita la verifica della procedura per la valutazione di incidenza e non siano mai occupate superficie riferibili ad habitat e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii., 2009/147/Ce e ss.mm.ii.;
 6. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 7. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 8. che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
9. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 75, 76, 78, 80, 84, 85 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 10. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
 11. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
 12. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. Alessandro Rigoni e del dott. Cristiano Mastella, i quali dichiarano che *“la descrizione del Piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione”* alla data di redazione della presente relazione e che *“con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”*,

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Vodo di Cadore (BL)

E

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 *“piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza”* per le aree contraddistinte dalle categorie “11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)”, “11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)”, “11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)”, “11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)”, “12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi”, “12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe”, “12170 - Cimiteri non



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

vegetati”, “12190 - Scuole”, “12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)”, “12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)”, “13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi”, “14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)”, nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all’IDT della Regione Veneto.

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento comunale ha fatto pervenire dichiarazione attestante che è pervenuta 1 osservazione che è stata suddivisa in più punti e che di seguito si riporta;



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

n.	data	n. prot.	Soggetto portatore dell'osservazione	Sintesi dei contenuti	Relativo al PAT	Relativa alla proposta di R.A.	Allegati e questo in ambienti	VAS	Parere tecnico e controdeduzione Parere di coerenza del valutatore	Localizzazione aree eventualmente interessate dall'osservazione	Eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento
1	22/08/2015	3096/15	Magnifica Regola dei Monti di Vodo	L'osservazione è articolata in 14 punti. OSSERVAZIONE N. 1.1 (Richiesta modifica art. 7 comma 5 delle N. T. A.) Si richiede la modifica del comma 5 dell'art. 7 in modo da escludere l'obbligatorietà della predisposizione dell'analisi geologica per gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale o cosiddetta "leggera" che non comportino un aumento volumetrico o di superficie utile dei fabbricati esistenti (escludendo dalla norma anche la realizzazione di bussole in legno ed altri vani accessori). MOTIVAZIONE La proposta ha come obiettivo la semplificare degli adempimenti in capo ai proprietari di edifici ricadenti nell'ambito territoriale sottoposto a vincolo idrogeologico, nel caso essi intendessero realizzare interventi edilizi di modesta entità sui fabbricati esistenti.	SI	NO	NO	NO	Parere parzialmente favorevole La norma è così modificata ART.7. VINCOLO IDROGEOLOGICO - FORESTALE 5. Negli ambienti interessati da vincolo idrogeologico per interventi di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione vanno effettuate indagini geologiche/geotecniche in conformità al D.M. 14/1/2008, in relazione all'entità delle trasformazioni ed alle caratteristiche/criticità del sito.	Tutte le aree interessate da vincolo idrogeologico	Modifica delle Norme Tecniche all'art. Art.7 - Vincolo idrogeologico - forestale
				OSSERVAZIONE N. 1.2 (Richiesta modifica art. 31 comma 10 delle N.T.) Al punto 4 del comma 10 dell'art. 31 dopo le parole "sono consentite attività agrituristiche..." aggiungere "...attività turistico-ricettive e di servizio." MOTIVAZIONE La proposta è volta a tenere conto da un lato delle attività turistico-ricettive esistenti quali i rifugi alpini (rif. Talamini e rif. Venezia) e dall'altro della nuova destinazione d'uso che potrebbe essere attribuita all'ex rifugio "La Forcella", dismesso da parecchi decenni, e ad altri fabbricati di proprietà della Magnifica Regola Grande dei Monti di Vodo non più utilizzati a fini agricoli (stalloni di malga Rutorto).	SI	NO	NO	NO	Parere favorevole Limitatamente alla destinazione di edifici esistenti non funzionali all'agricoltura il comma 13 è integrato come segue. 1. Il P.L., prevede inoltre: <ul style="list-style-type: none">• interventi mirati alla tutela e alla valorizzazione di tali ambienti anche con operazioni puntuali finalizzate ad aumentare la qualità paesistica e per mantenere la biodiversità di tali contesti montani;• la realizzazione di eventuali punti di sosta e beverdere, eco-piazze funzionali al turismo di visitaione, le destinazioni negli edifici non funzionali alla conduzione del fondo privilegiando destinazioni finalizzate allo sviluppo turistico sostenibile.	L'osservazione non si riferisce ad un'area specifica	M. Modifica delle Norme Tecniche all'art. 31 - Invarianti paesaggistiche a bassa trasformabilità. Prati-pascoli ad alta quota
				OSSERVAZIONE N. 1.3 (Richiesta modifica art. 31 Invarianti paesaggistiche a bassa trasformabilità. Prati-pascoli ad alta quota, comma 12 delle N.T.) Al comma 12 dell'art. 31, stralciare le parole "già servita da viabilità di accesso..." e riformulare il testo in modo da consentire la realizzazione di nuovi edifici nel territorio della Magnifica	SI	NO	NO	NO	Parere favorevole La questione, sebbene sollevata per i terreni di proprietà della Regola, appare di portata generale. Per rafforzare quanto già ammesso "di norma", il comma 12 è modificato come	L'osservazione non si riferisce ad un'area specifica bensì a tutti gli ambienti classificati come "invarianti paesaggistiche a bassa trasformabilità. Prati-pascoli ad alta quota"	Modifica delle Norme Tecniche all'art. 31 - Invarianti paesaggistiche a bassa trasformabilità. Prati-pascoli ad alta quota

